

Richiesta di accesso ai documenti amministrativi (Legge 7 agosto 1990, n.241 – D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184)

Al Dirigente dell'Istituto comprensivo Biella III

Il sottoscritto

cognome _____ nome _____

codice fiscale _____ nato a _____

provincia _____ stato estero _____ sesso (M o F) _____ il _____

residente a _____ provincia _____ indirizzo _____

c.a.p. _____ telefono _____ email _____

documento di identità _____ numero _____

rilasciato da _____ in data _____

Legale rappresentante (*indicare se il richiedente è mandatario di un incarico legale*)

di persona fisica

cognome _____ nome _____

codice fiscale _____ nato a _____

provincia _____ stato estero _____ sesso (M o F) _____ il _____

residente a _____ provincia _____ indirizzo _____

di persona giuridica

nome _____ ragione sociale _____

codice fiscale o numero partita IVA _____

con sede in _____ indirizzo _____

telefono _____ email _____

in quanto (*indicare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è richiesto l'accesso*)

CHIEDE,

ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, di esercitare il diritto di accesso alla seguente documentazione (*se individuati, indicare i documenti*) :

Altre richieste :

Luogo _____ Data _____

Firma del richiedente

AVVERTENZE

* Ai sensi dell'art. 24, primo comma, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso è escluso nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano e nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

* sono, altresì, escluse dall'accesso le categorie di documenti indicate nel citato art. 24 e nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603;

* ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta, la stessa si intende respinta;

* ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge nr. 241/1990, in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o

di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della stessa legge, il richiedente può chiedere, nello stesso termine di cui al successivo comma 5 (trenta giorni) e nei confronti degli atti delle amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato alla Commissione per l'accesso di cui al successivo art. 27 che sia riesaminata la suddetta determinazione;

* ai sensi dell'art. 25, commi 5, della legge n. 241/1990, avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4, è facoltà del richiedente proporre ricorso al TAR competente entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento ovvero decorrenti dal giorno in cui è maturato il silenzio - rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90;

* ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica non è

soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del dipendente addetto. Inoltre, l'istanza di accesso agli atti amministrativi deve essere corredata da un valido documento identificativo in caso di presentazione diversa dalla consegna a mano e/o sottoscrizione della stessa in presenza del militare preposto alla ricezione;

* ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1993, prot. UCA 27720/928/46, richiamata nella circolare n. 154683 in data 17 maggio 1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza -U.R.P., il rilascio di copie "informi"

di documenti amministrativi è subordinato al pagamento di un corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotocopiatore, ecc.)

dell'importo fisso di euro 0,26 per il rilascio da 1 a 2 copie, di euro 0,52 da 3 a 4 copie e così via, esigibile attraverso l'applicazione di marche da bollo ordinarie -da annullare con il datario a cura dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle operazioni di accesso;

* il trattamento dei dati forniti è consentito e considerato di rilevante interesse pubblico dall'art. 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.